

# LE NOTIZIE TECNICHE



Photos designed by Freepik I.R.

## TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti - Domande entro il 31 maggio
- Nuovi finanziamenti ISMEA per giovani agricoltori
- Aiuti regionali per il sostegno alla coltivazione delle barbabietole da zucchero - anno 2021
- Registre BDN bovini, ovini, caprini e suini entro 7 giorni
- PSR: aperte le domande per indennità compensativa e interventi per il contenimento della fauna selvatica
- Trasferimento titoli PAC: attenzione alle condizioni e alle scadenze stabilite da AGEA

## AMBIENTE E SICUREZZA

- Prodotti fitosanitari: obbligo di informazione nelle aree frequentate dalla popolazione
- Contro l'inquinamento da PM10 la Regione approva un piano straordinario
- Rifiuti provenienti dalle attività connesse: chiarimento del MiTE

## LAVORO E PREVIDENZA

- Decreto Sostegni - Contributi Inps: esonero delle aziende agricole anche per il mese di Gennaio
- Decreto Sostegni- Contratti a tempo determinato: possibili le proroghe senza casuale per tutto il 2021
- Esonero contributivo CD IAP under 40 iscritti nel 2021 - chiarimenti Inps
- Decreto Proroghe: prorogata la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari

## FISCALE

- Decreto Sostegni - Nuovo contributo a fondo perduto: domande entro il 28 maggio
- In scadenza al 30 giugno la rivalutazione dei terreni
- Corrispettivi telematici: proroga al 1° Ottobre 2021 del nuovo tracciato telematico
- Imposta di registro per l'affitto di terreni destinati alla produzione di energia
- MODELLO 730/2021: la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati

## Aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti

### DOMANDE ENTRO IL 31 MAGGIO

Con deliberazione n. 437 del 6 aprile 2021 la Regione Veneto ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Per questo bando possono essere utilizzate unicamente autorizzazioni già in possesso del beneficiario, quindi detenute nello Schedario viticolo veneto, alla data di approvazione della delibera regionale di apertura oppure ottenute a seguito di presentazione di comunicazione di avvenuto estirpo o reimpianto anticipato nell'ambito del territorio regionale. La tempistica approvata nella deliberazione prevede le seguenti scadenze:

- 31 maggio 2021 per la presentazione delle domande di aiuto;
- 15 gennaio 2022 per la presentazione delle domande di pagamento anticipato;
- 15 aprile 2023 per la presentazione delle domande di saldo.

Allo stato attuale, non essendo prevista la copertura finanziaria del PNS nazionale per il quinquennio 2019/2023, la liquidazione del saldo avverrà sulla base delle dotazioni nazionali previste dagli esercizi finanziari 2022 in poi, per cui potrebbe non essere erogato.

**Si deve far riferimento al nuovo prezzario regionale** del settore viticolo, approvato come allegato tecnico 4 alla DGR n. 437/2021 e pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto.

Per consentire la corretta **attribuzione delle spese** nell'istruttoria di pagamento dei saldi, il beneficiario dell'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti dovrà richiedere al fornitore di predisporre la **fattura elettronica** con l'inserimento, nel campo note o nelle singole voci di spesa o dove possibile, della **dicitura**: "Piano Ristrutturazione



e Riconversione 2021/2022 - bando DGR n. 437 del 06/04/2021".

Il bando, come in precedenza, prevede le seguenti condizioni:

- **Superficie massima ammissibile** ai benefici per ciascuna domanda pari a **2 ettari**;
- Innalzamento della percentuale di aiuto **concedibile al 50% della spesa ammissibile** nel caso in cui la domanda sia totalmente riconducibile a comunicazione iniziale di estirpo;
- **Le eventuali autorizzazioni** necessarie per l'esecuzione delle opere o la richiesta di autorizzazione già presentata, (che andrà ottenuta entro 90 giorni dalla chiusura del bando, pena la non

- ammissibilità della domanda) devono essere **allegate direttamente alla domanda**;
- La **dichiarazione di non necessità** della valutazione di incidenza ambientale, se necessaria, **deve essere allegata direttamente alla domanda** con relativa scansione (e deve essere redatta secondo l'apposito modello disponibile nel sito dell'AVEPA);
  - Lo **studio per la valutazione di incidenza ambientale** deve essere trasmesso dalla ditta allo Sportello competente **prima della protocollazione della domanda**, secondo le modalità previste dalla DGR 1400/2017. Alla domanda dovrà quindi essere allegato il riferimento all'invio dello studio (utilizzando la voce "Altro" del quadro allegati);
  - Le operazioni di **estirpo non possono cominciare prima del 30/09/2021**: i controlli in loco, da eseguirsi entro tale data, devono riverificare in campo le caratteristiche tecniche del vigneto: forma di allevamento, sesto di impianto, vitigno, eventuale

- irrigazione, per accertare che il tutto sia coerente con quanto indicato in schedario e che i vigneti oggetto di estirpo non siano vigneti abbandonati;
- La **spesa massima ammissibile**, comprensiva anche di eventuale estirpazione, varia a seconda della forma di allevamento: cordone libero (18.000 euro/ha), pergole (31.000 euro/ha) o altre forme (23.500 euro/ha) e se al vigneto sono abbinati gli ulteriori interventi (50.000 euro/ha);
- Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale.
- Il pagamento anticipato sarà nella misura dell'80% del contributo ammesso, dopo la presentazione della idonea polizza, pari al 110% dell'importo anticipato; il restante 20% a saldo, solo dopo la verifica della realizzazione delle opere in campo e solo se saranno previsti fondi.

## Nuovi finanziamenti ISMEA per giovani agricoltori

### CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 35% E MUTUO AGEVOLATO DEL 60% PER LE OPERAZIONI DI SUBENTRO E DI AMPLIAMENTO

2

Dallo scorso 30 aprile è attivo il nuovo portale dedicato alla misura Imprenditoria giovanile in agricoltura, i finanziamenti ISMEA per il ricambio generazionale nel settore e l'ampliamento di aziende agricole esistenti da parte di agricoltori under 40. Anche i giovani imprenditori agricoli del Centro Nord -previo decreto attuativo in corso di pubblicazione- potranno accedere al mix di finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto finora previsto dal bando ISMEA solo per il Mezzogiorno.

La legge n. 120-2020, conversione del decreto Semplificazioni, ha infatti modificato il decreto legislativo n. 185-2000, estendendo a tutto il territorio nazionale il contributo a fondo perduto del 35% sulla spesa ammissibile che si aggiunge al mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 60% delle spese di investimento di durata compresa tra 5 e 15 anni. Resta confermato l'impianto generale del regime di aiuto: le agevolazioni sono concesse sia per operazioni di subentro, cioè di cessione di un'intera azienda agricola a favore di un'impresa a totale o prevalente partecipazione giovanile, che per l'ampliamento e l'ammodernamento di aziende agricole esistenti già condotte da giovani. In entrambi i casi sono ammessi investimenti fino a un importo complessivo non superiore a 1,5 milioni di euro.

Tra le spese ammissibili agli aiuti rientrano:

- studio di fattibilità, comprensivo dell'analisi di mercato;
- opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
- oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
- servizi di progettazione;

- beni pluriennali;
- acquisto di terreni.

I beneficiari delle agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, attive nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il nuovo portale per la presentazione delle domande, ha annunciato ISMEA sul proprio sito web, è attivo dal 30 aprile 2021. Le domande convalidate sull'attuale portale «Subentro/Ampliamento» saranno automaticamente importate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Le domande che alla data del 29 aprile 2021 si trovino ancora nello stato di «bozza» saranno invece cancellate.

Per maggiori informazioni i giovani agricoltori interessati alle misure di Ismea possono rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.



## Aiuti regionali per il sostegno alla coltivazione delle barbabietole da zucchero - anno 2021

La L.R. n. 40/2003 è lo strumento mediante il quale la Regione del Veneto, anche per la campagna 2021, concede aiuti «de minimis» alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione che prevedano adeguate diversificazioni agronomiche degli ordinamenti colturali seminativi e sostenere al contempo il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale.

Così come proceduto nel triennio precedente, al Regione Veneto ha pubblicato il bando regionale di riferimento, approvato con DGR n. 438 del 6.4.2021.

Per accedere ai contributi, la richiesta dell'aiuto «de minimis» da riconoscere all'agricoltore verrà formulata in occasione della presentazione della Domanda Unica ad Avepa.

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a



barbabietola €200

- l'importo dell'aiuto per azienda sarà determinato tenuto conto del limite massimo di €25.000 per azienda nel triennio.

## Registrazioni BDN bovini, ovini, caprini e suini entro 7 giorni

3

### IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE COMPORTA LA PERDITA DEGLI AIUTI ACCOPIATI DELLA PAC

L'organismo pagatore AGEA Coordinamento a decorrere dal 21 aprile 2021 ha adottato la nuova disciplina relativa ai termini ed alle procedure per la registrazione delle informazioni relative agli animali in BDN per la campagna 2021. Tali disposizioni intervengono a seguito della pubblicazione del Reg. (UE) n. 2021/520 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, nonché della nota prot. n. 9763 del 20 aprile 2021 diramata dal Ministero della Salute in materia di sanità animale. Il regolamento di applicazione sopra richiamato che stabilisce che:

*“Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all'articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all'articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. **Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi**”* nonché sulle precisazioni del Ministero della Salute che *“per quanto attiene al tempo massimo di registrazione in banca dati informatica istituita per bovini, ovini e caprini delle informazioni di cui all'articolo 112, lettera d) e 113, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento, sono immediatamente applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto Regolamento”*.

Pertanto, alla luce della sopra citata normativa regolamentare, a partire dal 21 aprile 2021 le informazioni relative ai movimenti e

alle nascite dei capi bovini e ovicaprini devono essere registrate in BDN comunque entro il termine perentorio di sette giorni dall'evento anche qualora alla registrazione dell'evento in BDN provveda un soggetto delegato.

Il mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate comporta l'applicazione delle riduzioni e sanzioni previste dal Reg. (UE) n. 640/2014 per tutte le misure del sostegno accoppiato zootecnico di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, attuato con DM 7 giugno 2018 n. 5465.



## PSR: aperte le domande per indennità compensativa e interventi per il contenimento della fauna selvatica

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande del Programma di Sviluppo rurale per le misure:

### 4.4.3. STRUTTURE FUNZIONALI ALL'INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NATURALISTICA - DOTAZIONI NECESSARIE AL MIGLIORAMENTO DELLA COESISTENZA TRA LE ATTIVITÀ AGRICOLE/ZOOTECNICHE E FAUNA SELVATICA

Beneficiari: agricoltori (art.4 reg. 1307/2013), secondo specifici criteri di ammissibilità. Interventi ammissibili:

- recinzioni elettrificate semipermanenti, a rete o a filo, per la protezione del bestiame al pascolo;
- recinzioni elettrificate mobili, a rete, con supporti in materiale sintetico, per la protezione del bestiame al pascolo;
- recinzioni metalliche fisse, con o senza elettrificazione, per la protezione del bestiame al pascolo in aree limitate;
- dissuasori acustici e/o luminosi.

Aliquote e importi: l'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile; l'importo massimo ammissibile per domanda è pari a 5.000 euro. Scadenza domande: 15 giugno 2021

### 13.1.1 INDENNITÀ COMPENSATIVA IN ZONA MONTANA

La Misura prevede l'erogazione di un pagamento per ettaro di super-



ficie agricola utilizzata in zona svantaggiata per compensare perdite di reddito e maggiori costi rispetto ad un'azienda ubicata in zona non affetta da vincoli naturali o specifici. La misura è volta a salvaguardare l'agricoltura della montagna veneta.

Per maggiori informazioni contattare gli uffici di Confagricoltura.

4

## Trasferimento titoli PAC: attenzione alle condizioni e alle scadenze stabilite da AGEA

Lo scorso 16 marzo, con Circolare n. 0018677, Agea ha regolamentato le "DOMANDE DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI, PIGNORAMENTO E PEGNO DI TITOLI A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2021".

Con tale disposizione sono state introdotte alcune novità di carattere operativo, i cui risvolti modificano alcuni passaggi tecnici con riflessi sulla validità dei trasferimenti stessi.

Ricordiamo che l'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che i titoli possono essere trasferiti unicamente ad un "agricoltore in attività", tranne il caso di successione effettiva o anticipata. Il soggetto cessionario deve pertanto essere in possesso del requisito di agricoltore in attività alla data di presentazione della domanda di trasferimento titoli. Le istruttorie sul requisito in questione devono essere eseguite entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di trasferimento titoli; eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non avranno effetto. Il soggetto cedente, viceversa, può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività.

Ulteriore requisito di ammissibilità della domanda di trasferimento titoli è l'assenza di debiti in capo al soggetto cedente. Nel caso di presenza di un debito, per evitare il rigetto della domanda, entro il



30 settembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento titoli, è possibile eseguire una o entrambe le seguenti attività:

- il cedente estingue il debito;
- si modifica la domanda di trasferimento titoli presentata nei termini, limitando la stessa ad un numero di titoli il cui valore eccede l'importo del debito.

Infine, la domanda di trasferimento titoli è rigettata qualora sia stata concessa l'anticipazione con Fondi nazionali in favore del soggetto cedente o qualora quest'ultimo abbia manifestato diniego espresso

al trasferimento.

La Circolare Agea ribadisce che il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato firmato dalle parti, utilizzando una delle fattispecie di trasferimento previste.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, la domanda di trasferimento titoli deve essere presentata, a pena di inopponibilità, agli Organismi pagatori competenti per territorio entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno di campagna; successivamente a tale scadenza non è possibile presentare domande di trasferimento titoli.

# Prodotti fitosanitari: obbligo di informazione nelle aree frequentate dalla popolazione

Le norme relative all'impiego dei prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, dispongono l'obbligo ad adottare ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, per evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, i danni agli animali e alle risorse ambientali.

Inoltre gli operatori professionali devono adempiere all'obbligo di segnalazione dell'intervento fitosanitario al fine di tutelare le persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione di prodotti fitosanitari.

Il PAN (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con DM del 22/01/20142014) prevede l'obbligo di segnalare l'intervento nelle seguenti situazioni:

- impiego di prodotti fitosanitari in zone frequentate dalla popolazione;
- impiego di prodotti fitosanitari in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalla popolazione o da gruppi altamente sensibili;
- quando espressamente riportato in etichetta;
- quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle regioni o dagli enti locali territorialmente competenti.

Con riferimento alle disposizioni nazionali la Regione del Veneto, con la DGR n. 1082 del 30 luglio 2019, ha aggiornato gli indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e inserito la proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

Oltre a rispettare le norme nazionali e regionali l'utilizzatore professionale deve quindi informarsi circa limitazioni locali rispetto all'utilizzo di prodotti fitosanitari. Diversi sono infatti i comuni che hanno adottato il regolamento suddetto ed individuato le "aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", cioè le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Altri comuni stanno adottando il regolamento.

La citata Dgr (n. 1082/2019) nelle "aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle aree adiacenti ad esse", prevede che sia esposto un cartello che riporti le diciture: **"ATTENZIONE CULTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI"**, con le informazioni aggiuntive riferite a sostanza attiva utilizzata, finalità e data del trattamento, durata del divieto di accesso all'area trattata.

Per aree diverse da quelle sopra menzionate, ovvero in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalla popolazione ma non rientranti tra le aree individuate dalle Amministrazioni comunali, gli utilizzatori professionali devono segnalare l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari secondo le seguenti modalità:

- per le colture estensive e industriali: prima dell'inizio del trattamento e per tutta la durata dell'operazione sul lato dell'appezzamento trattato, prossimo all'area potenzialmente frequentata dalla popolazione, dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine con il seguente contenuto: "TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI"
- per le colture ortofrutticole e la vite: dall'impianto, o comunque prima dell'inizio dei trattamenti, sino all'estirpazione sul lato dell'appezzamento trattato, prossimo all'area potenzialmente frequentata dalla popolazione, dovranno essere apposti cartelli, uno all'inizio e uno alla fine con il seguente contenuto: "AREA SOGGETTA A TRATTAMENTI FITOSANITARI CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI

<b>ATTENZIONE</b> cultura trattata con prodotti fitosanitari	
Sostanza attiva:	Nome commerciale:
Data trattamento:	Data rientro:
- Non entrare nel campo trattato - Non raccogliere i prodotti della coltivazione - Non raccogliere i prodotti spontanei	

**Cartello 1 - Per trattamenti effettuati in aree frequentate dalla popolazione. Vanno installati ai punti di ingresso**

<b>ATTENZIONE</b>  TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO
SOSTANZA ATTIVA: _____
DATA INIZIO: _____ DATA RIENTRO: _____

**Cartello 2 - Per interventi in aree agricole su colture estensive in prossimità di zone potenzialmente frequentate dalla popolazione. Va esposto all'inizio e alla fine della suddetta zona e per la durata di tutto l'intervento**

<b>ATTENZIONE</b>  AREA SOGGETTA A TRATTAMENTI FITOSANITARI CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI NEL PERIODO _____
---

**Cartello 3 - Per trattamenti su colture ortofrutticole, in prossimità di zone potenzialmente frequentate dalla popolazione, dalla data del primo trattamento fitosanitario eseguito**

- NEL PERIODO" (es. dal 15 marzo al 15 luglio)
- il materiale utilizzato per i cartelli deve essere resistente agli urti e alle intemperie.
  - deve essere collocato ai confini delle aree agricole oggetto del trattamento in modo tale da garantire una buona visibilità e comprensione dal punto di normale passaggio delle persone;
  - la loro sistemazione deve avvenire ad una altezza e posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale del passante tenendo conto di eventuali ostacoli;
  - le informazioni riportate devono avere caratteri chiaramente leggibili. La misura del cartello deve essere idonea a contenere le informazioni di cui sopra (Cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori a formato A4).
- Il cartello non deve essere confondibile con la cartellonistica stradale e/o della sicurezza sul lavoro.

# Contro l'inquinamento da PM10 la Regione approva un piano straordinario


La Giunta Regionale del Veneto ha approvato la deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021 (pubblicata nel BUR n. 36 del 12 marzo 2021) contenente un nuovo pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria. Il provvedimento si è reso necessario per rispondere alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che condanna lo Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della direttiva 2008/50/ce. Tutte le Regioni del cosiddetto "Bacino Padano" (Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna), al fine di ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da particolato, e anche di evitare una sanzione pesantissima (stimata in 3 miliardi di euro), hanno dovuto correre ai ripari adottando tempestivamente interventi addizionali rispetto a quelli finora posti in atto.

Secondo Arpav, il settore agricoltura contribuisce alle emissioni di PM10 per un 20% delle emissioni complessive (soprattutto di origine secondaria cioè a causa della produzione di ammoniaca, precursore del PM10). Gli altri settori responsabili delle emissioni sono le residenze (32% per l'emissione primaria dovuta alla combustione della biomassa legnosa) e il trasporto su strada (24% per la produzione dei precursori Nox).

Con il "Piano straordinario per la qualità dell'aria" adottato dalla Regione Veneto, analogamente da quanto fatto dalle altre regioni, sono state introdotte nuove limitazioni nel periodo 1° ottobre-30 aprile, che saranno estese a tutta la pianura veneta (sono escluse le aree delle "Prealpi e delle Alpi"). Ai tre settori ritenuti responsabili dell'inquinamento - e in particolare all'agricoltura- sono state imposti anche adeguamenti strutturali molto onerosi.

## AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

Le azioni previste per il nostro settore si suddividono in 3 ambiti: divieto di spandimento di liquami e assimilati senza interrimento



in condizioni di allerta superiore a verde, copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici e incentivazione dell'interrimento immediato dei liquami e di concimi a base di urea durante le operazioni di spandimento al campo. Gli agricoltori (maggiormente interessati sono gli allevatori di bovini e di suini) verranno sostenuti con incentivazioni rivolte all'acquisto di attrezzature per interrimento immediato dei liquami e dei concimi ma soprattutto per alla copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami, ciò in continuazione di quanto già previsto dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

## PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITA' DELL'ARIA

(Dgr Regione Veneto n. 238 del 2 marzo 2021)

### SINTESI DELLE MISURE

#### AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

Tutto il territorio regionale Eccetto "Alpi" - "Prealpi" e "Valbelluna"	<b>Divieto di spandimento di liquami</b> Divieto quando il bollettino ARPAV delle PM10 indica allerta arancio o rosso Fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato	Dal 1 ottobre al 15 aprile
Su tutto il territorio regionale	<b>Copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici</b> Copertura delle vasche che risultano ancora scoperte. Acquisto di ulteriori stoccaggi (tipo sacconi) visto il possibile allungamento del periodo di divieto di spandimento. Contributo pubblico applicabile tra il 40% e 60% PSR, si prevede posso mettere a disposizione circa 20 milioni di Euro	Continua
Su tutto il territorio regionale	<b>Interrimento dei liquami ed i concimi a base di urea durante le operazioni di spandimento al campo</b> Entro le 24 ore quando è consentito, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa Nitrati. Incorporazione immediata dei reflui (permette di poter spargere in caso di bollettino PM10 arancio-rosso) Adeguamento di carbotte già presenti o acquisto di nuovi carbotte dotati di interratori Contributo pubblico applicabile tra il 40% e il 60% Incentivazione dell'interrimento dei fertilizzanti a base di <b>urea</b> (in previsione dell'entrata in vigore del IV Programma Nitrati).	Continua
Su tutto il territorio regionale	<b>Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli</b> quando il Bollettino ARPAV di PM10 indica allerta arancio o rosso	Dal 1 ottobre al 30 aprile

<b>RISCALDAMENTO A BIOMASSA</b> Estensione a tutto il Veneto, tranne la zona "Prealpi e Alpi"	
Tutto il territorio regionale Eccetto "Alpi e Prealpi"	<p><b>SEMPRE:</b> divieto di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle (stufe e cucine a legna, caminetti aperti, inserti e caldaie con età di installazione approssimativamente superiore ai 10 anni)</p> <p><b>ALLERTA SUPERIORE A VERDE:</b> divieto di utilizzo anche degli apparecchi con classe inferiore alle stelle (approssimativamente con età di installazione superiore ai 5 anni)</p> <p>Incentivo alla rottamazione delle stufe con classificazione &lt;3</p> <p>Campagne informative</p> <p>Abbassamento di 1° nelle abitazioni ed edifici pubblici in condizioni di allerta superiore a verde</p>
<b>TRAFFICO</b>	
<p>Incentivare lo svecchiamento del parco veicolare</p> <p>Incentivi per rottamazione veicoli fino a euro 4 compreso</p> <p>Limitare la circolazione quando i livelli di inquinamento sono troppo elevati (favorire lo Smartworking)</p> <p>Adozione di misure restrittive durante gli episodi più critici di inquinamento</p>	

### RISCALDAMENTO A BIOMASSE

E' previsto il divieto di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alle 3 stelle (comporta di fatto il divieto di utilizzo di circa 350'000 impianti, tra stufe e cucine a legna, caminetti aperti, inserti e caldaie con età di installazione approssimativamente superiore ai 10 anni). A questi si aggiunge il divieto di utilizzo anche degli apparecchi a 3 stelle durante i periodi di allerta superiori a verde.

### TRAFFICO

Le azioni si concentrano sull'incentivazione dello svecchiamento del parco veicolare e sulla limitazione del numero totale dei veicoli in circolazione, a cui si aggiungerà l'adozione di misure restrittive durante gli episodi più critici di inquinamento.

Confagricoltura Veneto in più occasioni è intervenuta per cercare di contenere gli oneri e le limitazioni a carico dell'attività agricola. Inoltre è stato chiesto un adeguato sostegno economico per la realizzazione degli investimenti imposti dalle nuove disposizioni. Notevole è infatti lo sforzo di adeguamento richiesto alle aziende di allevamento.

## Rifiuti proveniente dalle attività connesse: chiarimento del MiTE

Con una circolare del 12 aprile il Ministero della Transizione Ecologica - MiTE chiarisce alcune questioni relative allo smaltimento dei rifiuti agricoli non pericolosi prodotti dalle imprese agricole. Dopo le modifiche apportate al codice dell'ambiente dal decreto legislativo n. 116/2020 infatti sono stati esclusi dall'ambito dei rifiuti urbani, a partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti delle attività agricole e di quelle connesse, creando numerose difficoltà in particolare per gli agriturismi, i negozi di vendita di prodotti agricoli e le aziende orticole che hanno visto sospeso il servizio di ritiro dei rifiuti da parte di alcuni enti di raccolta.

La circolare ministeriale riprende quanto suggerito da Confagricoltura nelle interlocuzioni con i Ministeri interessati per risolvere le diverse criticità emerse in fase di applicazione della nuova norma. In attesa di eventuali sviluppi normativi in sede di conversione del Decreto-Legge Sostegni, su cui Confagricoltura è intervenuta chiedendo la presentazione di alcuni emendamenti, la circolare del MiTE è un primo passo importante diretto a rendere meno problematica l'attuazione delle novità introdotte dal decreto legislativo 116/20.

La circolare evidenzia che, fermo restando che i rifiuti agricoli sono sempre rifiuti speciali in linea con la Direttiva europea, alle attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche dell'allegato L-quinquies (ad esempio le attività alberghiere o di ristorazione, ecc...) viene data "la possibilità, in ogni caso, di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta



modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater (simili per natura e composizione ai rifiuti domestici) della citata Parte quarta del TUA."

La circolare, che accoglie le istanze di Confagricoltura, evidenzia "in considerazione della modifica normativa intervenuta, che ha comportato per tali utenze, la possibile riqualificazione di alcune tipologie di rifiuti derivanti dalla propria attività, nonché della necessità di garantire la corretta gestione dei rifiuti, [...] che, nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio."

DECRETO SOSTEGNI

## Contributi Inps: esonero delle aziende agricole anche per il mese di Gennaio



L'articolo 19 del decreto Sostegni estende l'esonero contributivo al mese di gennaio 2021.

Il precedente D.L. 137/2020, convertito nella Legge 176/2020, aveva previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, per i datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per i mesi di novembre e dicembre 2020. L'esonero contributivo compete anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti per i contributi previdenziali corrisposti come lavoratori autonomi.

I settori oggetto dell'esonero contributivo sono quelli contenuti nel precedente decreto:

- 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi;
  - 02 Silvicultura e utilizzo di aree forestali;
  - 03 Pesca e acquacoltura;
  - 11.02.10 Produzione di vini da tavola e VQPRD
  - 11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali;
  - 11.05.00 Produzione di birra;
  - 46.21.22 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina;
  - 46.22.00 Commercio all'ingrosso di fiori e piante;
  - 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante;
  - 47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
  - 55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
  - 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
  - 81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole;
  - 82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
- Siamo in attesa che L'INPS ricalcoli le somme e adotti le procedure per la presentazione delle richieste di esonero.

DECRETO SOSTEGNI

## Contratti a tempo determinato: possibili le proroghe senza casuale per tutto il 2021



Il decreto Sostegni 41/2021 ha posticipato fino al 31 dicembre 2021 la possibilità rinnovare o prorogare i contratti a termine senza la necessita di indicare una casuale.

Tale possibilità, analogamente alle precedenti proroghe, è soggetta ad alcune condizioni: 1) il rinnovo o la proroga non devono determinare, sommati con i periodi di lavoro già svolti, il superamento della durata massima complessiva di ventiquattro mesi; 2) il ricorso alla proroga o rinnovo senza casuale è ammesso «per una sola volta». Però, per tale condizione, le nuove disposizioni prevedono che «non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti». Una disposizione che azzerava le eventuali proroghe o rinnovi già fruiti. Ricordiamo che i vincoli al rinnovo non riguardano i contratti a termine degli operai agricoli.

## Esonero contributivo CD IAP under 40 iscritti nel 2021 – chiarimenti Inps

Con circolare n. 47 del 23/03/2021, l'INPS ha fornito indicazioni operative per richiedere lo sgravio contributivo biennale per nuovi i lavoratori autonomi agricoli under 40 che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola quali CD o IAP nel 2021, come previsto dall'art. 1, c. 33, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021). Le istanze dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività e non oltre 210 giorni dall'inizio dell'attività stessa.

L'agevolazione è soggetta ai vigenti limiti europei in materia di aiuti di stato, il cd. regime "de minimis", che per il settore agricolo, di regola, è pari a 20.000 euro in tre esercizi finanziari (25.000 in presenza di alcune condizioni). L'Istituto previdenziale ha avuto modo di precisare che per l'ammissione al beneficio rileva soltanto che il giovane agricoltore non sia mai stato iscritto alla previdenza agricola in qualità di capo del nucleo familiare coltivatore diretto per cui chiede l'iscrizione. E così un nuovo coltivatore diretto under 40 può essere ammesso al beneficio contributivo anche se ha fatto parte di un preesistente nucleo in qualità di coadiuvante familiare, a prescindere dalla circostanza che i componenti (del vecchio e del nuovo nucleo) siano gli stessi. Per l'accesso al beneficio è inoltre necessario che la nuova iscrizione del giovane agricoltore si accompagni alla realizzazione di una "nuova forma imprenditoriale agricola". Al riguardo è sufficiente un cambiamento che



ricada sulla coltivazione dei fondi, sulla silvicoltura, sull'allevamento degli animali e attività connesse, e non necessariamente sui fondi condotti. Può dunque bastare, per realizzare la condizione predetta, una semplice "innovazione nell'oggetto dell'impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell'attività preesistente". Insomma, non è necessario creare da zero una nuova impresa esercitando l'attività su fondi diversi, ma basta apportare alcune modifiche oggettive all'attività imprenditoriale preesistente.

9

DECRETO PROROGHE

## Prorogata la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il DI Proroghe che, tra le diverse misure, prevede anche la proroga fino al 31 luglio 2021 dei permessi di soggiorno. La misura riguarda circa 30.000 lavoratori extracomunitari regolari in Italia il cui permessi erano in scadenza.

Il decreto ha previsto inoltre la proroga al 30 settembre della validità dei documenti di riconoscimento e d'identità di tutti i cittadini con scadenza dal 31 gennaio 2020.

## Proroga validità **patentini fitosanitari**

Stante la proroga dello stato di emergenza conseguente al Covid19 dal 30/04/2021 al 31/07/2021, nella Gazzetta Ufficiale n. 51/2021 il cosiddetto "Decreto Milleproroghe" ha previsto una serie di ulteriori proroghe della validità dei cosiddetti "patentini" (sia per utilizzatori che per consulenti) secondo lo schema che di seguito riportiamo per semplificare la comprensione della norma:

- i patentini con scadenza "naturale" nel 2021 - quindi non a seguito di precedenti proroghe - vengono prorogati di 12 mesi (cioè scadranno tutti nel 2022, mantenendo il giorno ed il mese). Esempio pratico: un patentino rilasciato il 15 maggio del 2016, con scadenza naturale al 15 maggio 2021, viene prorogato al 15 maggio 2022;
- i patentini già oggetto di precedente proroga con nuova scadenza compresa tra il giorno 01/01/2021 e il 31/07/2021

(fine del nuovo stato di emergenza per Covid19) vengono prorogati al 29/10/2021 (ossia 90 gg dopo la scadenza dello stato di emergenza stesso). Esempio pratico: un patentino rilasciato il 15 febbraio 2015 con scadenza naturale al 15 febbraio 2020, che aveva visto la proroga prima al 15 febbraio 2021 e quindi al 29 luglio 2021, ora viene portato al 29 ottobre 2021;

- tutti i patentini già oggetto di proroga con nuova scadenza compresa tra il giorno 01 agosto 2021 e il 31 dicembre 2021 non godranno di alcuna ulteriore proroga. Esempio pratico: un patentino rilasciato il 7 settembre 2015 con scadenza naturale al 7 settembre 2020 e con successiva proroga al 7 settembre 2021, non godrà di alcuna ulteriore proroga.

DECRETO SOSTEGNI

## Nuovo contributo a fondo perduto: domande entro il 28 maggio



Il Decreto “Sostegni” ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per le imprese.

Per ottenerlo è necessario uno tra i seguenti requisiti:

- importo della media mensile del fatturato relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato 2019
- attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

L’importo del contributo è calcolato applicando determinate percentuali alla differenza delle medie mensili nei due anni, con un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per le società.

Per ottenere il contributo deve essere presentata un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 28 maggio 2021. Nell’istanza il contribuente può scegliere se ricevere il contributo sul proprio conto corrente o con attribuzione di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24. Con la risoluzione del 12 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice 6941 per consentire l’utilizzo in compensazione del contributo, per coloro che nell’istanza hanno scelto questa modalità.

## 10 In scadenza al 30 giugno la rivalutazione dei terreni

La Legge Finanziaria 2021 ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà o usufrutto alla data dell’1 gennaio 2021, da parte di persone fisiche e società semplici. È fissato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale effettuare la redazione / asseverazione della perizia di stima da parte di un tecnico abilitato e il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, pari all’11%.

Il vantaggio per il contribuente è che il valore rideterminato diventa

il costo rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza, cioè della differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo iniziale. Questa differenza è tassata in caso di cessione di un terreno agricolo entro 5 anni dall’acquisto dello stesso, o in caso di cessione di terreno edificabile, a prescindere dalla durata del possesso.

Nel caso di un terreno identificato da una particella, in parte edificabile e in parte agricolo, è possibile limitare la rivalutazione alla sola parte edificabile, senza dover frazionare la stessa.

Gli eredi / donatari che hanno acquisito un terreno successivamente al primo gennaio 2021, non possono fruire della rivalutazione poiché a tale data non erano possessori del bene.

La perizia deve essere conservata dal contribuente ed esibita all’Ufficio delle Entrate in caso di richiesta. L’imposta sostitutiva dovuta va versata tramite il mod. F24 in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2021 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%, utilizzando il codice tributo 8056.

È possibile effettuare una nuova rivalutazione per i terreni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore al primo gennaio 2021. È possibile, alternativamente, detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’imposta sostitutiva già versata o chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata.

Si ricorda che i dati relativi alla rivalutazione dei terreni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. L’omessa indicazione non pregiudica gli effetti, ma al contribuente potrà essere comminata la sanzione da € 250 a € 2.000.



## Corrispettivi telematici: proroga al 1° ottobre 2021 del nuovo tracciato telematico

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2021, è stato posticipato al 1° Ottobre 2021, l'adeguamento del tracciato telematico. Tale adeguamento - che doveva essere eseguito entro il 1° aprile 2021 - è stato prorogato in virtù delle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, visto il perdurare delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19



## Imposta di registro per l'affitto di terreni destinati alla produzione di energia

Con l'interpello del 27 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la misura dell'imposta di registro da applicarsi ai contratti di locazione di terreni agricoli stipulati per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione, in proprio o in concessione a terzi, di impianti fotovoltaici. Il dubbio riguardava la possibilità di applicare anche in queste fattispecie l'aliquota agevolata dello 0,5% che si applica per i contratti di locazione dei fondi rustici.

L'Agenzia ha ricordato che la costruzione di un impianto fotovoltaico non comporta l'automatica classificazione del terreno su cui sorge quale area edificabile, anche perché, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate come agricole. Ne deriva che i contratti di locazione di terreni agricoli destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici (o eolici) possono essere assoggettati all'imposta di registro calcolata con l'aliquota dello 0,5%.

Invece, per quanto riguarda le imposte dirette, valgono regole diverse rispetto alla locazione di fondi rustici: per il concedente il canone di affitto di un terreno destinato esclusivamente alla produzione di energia fotovoltaica è considerato un reddito diverso, non rientrante nei redditi catastali e quindi assoggettato a tassazione Irpef.

11



# MODELLO 730/2021: la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati



Come tutti gli anni gli Uffici dell'associazione, tramite il CAAF Confagricoltura sono a disposizione di lavoratori dipendenti o pensionati, anche non associati, per compilare e trasmettere i modelli 730. Riepiloghiamo di seguito gli elementi principali del modello 730.

## CHI PUO' UTILIZZARE IL MOD. 730

- lavoratori dipendenti (anche se in mobilità o cassa integrazione) o pensionati
- produttori agricoli esonerati IVA, con reddito di pensione o di lavoro dipendente

Il contribuente ottiene il rimborso dei crediti per imposte direttamente nella busta paga o nella rata della pensione.

Redditi che possono essere dichiarati:

- lavoro dipendente e assimilati (indennità disoccupazione, cassa integrazione ecc.)
- terreni e fabbricati, capitale e alcuni dei redditi diversi (compensi occasionali ecc.)

Non possono utilizzare il mod. 730 coloro che:

- nel 2020 hanno conseguito redditi di impresa o dall'esercizio di professioni;
- devono presentare una delle seguenti dichiarazioni: IVA, Irap;
- non sono residenti in Italia

Possono presentare il mod. 730 anche dipendenti e pensionati privi di sostituto di imposta (perché, ad esempio hanno perso il lavoro o sono in attesa di ricevere la pensione); l'eventuale credito è rimborsato dall'Agenzia delle Entrate, ed il debito di imposte deve essere versato con il modello di pagamento F24.

## DOVE E QUANDO VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

I contribuenti possono rivolgersi al C.A.A.F. **entro il 30 settembre**. Il contribuente dovrà esibire tutta la documentazione necessaria per la verifica dei dati dichiarati.

## ELENCO - ESEMPLIFICATIVO - DEI DOCUMENTI NECESSARI

Per dichiarare i redditi percepiti

- mod. CU rilasciato dal datore di lavoro o ente pensionistico
- certificati catastali di terreni o fabbricati e copia atti notarili per variazioni intervenute

- contratti di locazione di immobili, copia dichiarazione dei redditi dell'anno precedente

Per documentare le spese sostenute

- ricevute spese mediche, farmaceutiche, sostenute per se stessi o per familiari a carico
- spese veterinarie
- interessi per mutui per l'acquisto di abitazioni, per prestiti e mutui agrari
- documentazione relativa alla detrazione per ristrutturazione edilizia del 50% e del risparmio energetico del 55-65%, per il bonus verde, il bonus mobili e il super bonus del 110%
- premi per assicurazioni vita e infortuni, spese funebri
- spese di istruzione contributi previdenziali ed assistenziali
- erogazioni liberali a favore di ONLUS, istituzioni religiose
- contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti assistenza anziani ecc.)
- spese per attività sportive praticate da ragazzi tra i 5 e i 18 anni di età
- affitti pagati da studenti universitari fuori sede, spese per frequenza asili nido
- spese per mezzi di deambulazione e locomozione per portatori di handicap
- compensi pagati a intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale

## NOVITÀ DI QUEST'ANNO:

- tracciabilità dei pagamenti per usufruire della detrazione del 19%: gli oneri quali spese mediche, di istruzione ecc. devono essere pagati con metodi tracciabili (versamento bancario o postale, carta di credito o debito ecc.) fanno eccezione solo l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate; il contribuente deve fornire la prova cartacea del pagamento (con la ricevuta del bancomat, l'estratto conto della carta di credito, la copia del bonifico ecc.);
- nuove detrazioni edilizie: il "bonus facciate" del 90% e il "super-bonus" del 110%;
- la detrazione del 20% per il "bonus vacanze" utilizzato entro il 31 dicembre 2020;

**NB.: chi ha percepito "aiuti di Stato" (esempio: agricoltori esonerati che hanno percepito i contributi emergenza Covid) non potranno presentare il modello 730, ma dovranno utilizzare il modello Redditi con il quadro RS.**

Si ricorda inoltre che gli enti previdenziali NON spediscono i modelli CU tramite posta.

Pertanto, il pensionato, per procurarsi il modello CU (indispensabile per la compilazione del modello 730) dovrà, alternativamente:

- stamparlo dal sito internet dell'INPS, previa identificazione tramite PIN
- recarsi presso uno sportello CAAF o un Patronato.

I nostri uffici sono a disposizione per la stampa dei modelli. È necessario un documento di identità del pensionato.